



**UNIVERSITÀ
DEL SALENTO**

Direzione Generale
Ufficio Organi
Collegiali

Piazza Tancredi, 7

I 73100 Lecce

E organi.collegiali@unisalento.it

ESTRATTO VERBALE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI N.13 del 31/10/2024

Il giorno 31 Ottobre 2024 alle ore 16.00 si è riunito in modalità telematica, ai sensi dell'art.7 del regolamento di funzionamento del Collegio dei revisori dei conti (emanato con DR n.714 del 01.08.2022), previa convocazione con nota prot.n.204716-II/12 del 30/10/2024, il Collegio dei revisori dei conti dell'Università del Salento, nelle persone di:

dott. Vittorio Raeli	Presidente	Presente
dott. Giovanni Desantis	Componente effettivo in rappresentanza del MEF	Presente
dott. Michele Sciscioli	Componente effettivo in rappresentanza del MUR	Presente

L'ordine del giorno è il seguente:

1. ipotesi di contratto collettivo integrativo per la definizione dei criteri generali per la concessione di benefici di natura assistenziale e sociale in favore del personale dipendente relativa all'anno 2024;
2. ipotesi di contratto collettivo integrativo per la determinazione dei criteri generali per le progressioni economiche all'interno delle aree del personale tecnico amministrativo relativa all'anno 2024;
3. varie ed eventuali.

Svolge le funzioni di segretaria del Collegio dei revisori dei conti la dott.ssa Carmela Ingrosso dell'ufficio organi collegiali.

OMISSIS

PUNTO 2: IPOTESI DI CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO PER LA DETERMINAZIONE DEI CRITERI GENERALI PER LE PROGRESSIONI ECONOMICHE ALL'INTERNO DELLE AREE DEL PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO RELATIVA ALL'ANNO 2024

Ai sensi dell'art. 40-bis del decreto legislativo 30.3.2001, n. 165, e dell'articolo 81, comma 3, lett. c) e d), del CCNL relativo al personale del comparto istruzione e ricerca, sottoscritto il 18.01.2024, il Collegio esamina, unitamente alla relazione illustrativa di corredo, l'ipotesi ipotesi di contratto collettivo integrativo per la definizione dei criteri generali per le progressioni economiche all'interno delle aree del personale tecnico amministrativo relativa all'anno 2024, siglata dalle delegazioni negoziali in data 23.10.2024.

Non risulta acclusa all'ipotesi di contratto integrativo la relazione tecnico finanziaria prevista alla circolare MEF n. 25 del 19.7.2012, poiché tale ipotesi di accordo si qualifica come contratto integrativo stralcio di tipo esclusivamente normativo.

Dalla documentazione sopra indicata, emergono i seguenti elementi:

- l'accordo disciplina i criteri generali per le progressioni economiche all'interno delle aree del personale tecnico amministrativo per l'anno 2024, in attuazione degli articoli 81 (comma 3, lett. c), 86, 120 (comma 2, lett. e) e 122 (comma 1, lett. b) del CCNL 2019-2021 del comparto istruzione e ricerca del 18.01.2024 e dell'articolo 23 del decreto legislativo 27.10.2009, n. 150 che, al primo comma, recita: «Le amministrazioni pubbliche riconoscono selettivamente le progressioni economiche di cui all'articolo 52, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, sulla base di quanto previsto dai contratti collettivi nazionali e integrativi di lavoro e nei limiti delle risorse disponibili»;
- la progressione economica all'interno delle aree è finalizzata a remunerare il maggior grado di competenza professionale acquisito dai dipendenti, mediante il riconoscimento nel corso della vita lavorativa di uno o più differenziali stipendiali di pari importo, da intendersi come incrementi stabili dello stipendio. La misura annua lorda di ciascun differenziale stipendiale – distintamente individuata per ciascuna area del sistema di classificazione – e il numero massimo di differenziali stipendiali attribuibili a ciascun dipendente per il periodo di inquadramento nella stessa area, sono quelli stabiliti nella tabella di cui all'allegato G del contratto collettivo nazionale sopra citato;
- la decorrenza della progressione economica, coerentemente con la previsione dell'articolo 86, comma 3, del contratto collettivo nazionale di riferimento, è fissata al 1° gennaio dell'anno di sottoscrizione dell'accordo decentrato;
- l'accordo, in sintonia con la facoltà riconosciuta dal comma 2, lett. a), dell'art. 86 del CCNL, differenzia il requisito richiesto per la partecipazione alla procedura selettiva, prevedendo, per il personale appartenente alle aree degli operatori, collaboratori o funzionari, l'accesso è consentito a condizione di non aver beneficiato negli ultimi 4 anni di alcuna progressione economica nell'area di appartenenza o nella corrispondente categoria del precedente sistema di classificazione, mentre per il personale dell'area elevate professionalità il requisito richiesto è di non aver beneficiato negli ultimi 3 anni di alcuna progressione economica;
- il carattere selettivo della procedura per la progressione all'interno delle aree richiesto dal comma 2 del citato articolo 23 del decreto legislativo n. 150 del 2009 è garantito dagli articoli da 4 a 7 del contratto integrativo che in sintesi:
 - stabiliscono i criteri di selezione coerentemente con quelli individuati dall'art. 86 del CCNL del 18/01/2024 (articoli 4 e 5);
 - precisano che la progressione economica all'interno delle aree sarà possibile nel numero consentito dalla disponibilità delle risorse a ciò finalizzate nell'ambito dei fondi di cui agli articoli 119 e 121 del contratto collettivo nazionale di riferimento, certificati dal Collegio nella seduta del 30 settembre u.s. (articolo 6);
 - prevedono di applicare la regola declinata dalla circolare MEF n. 15 del 2019, secondo cui le progressioni economiche, dovendosi riferire ad una quota limitata di dipendenti, non possono interessare più del 50% degli aventi diritto ad accedere alla procedura selettiva (articolo 7);

Tanto premesso, il Collegio, verificato che:

- ✦ la relazione illustrativa è stata predisposta in osservanza delle istruzioni diramate dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato con circolare n. 25 del 19 luglio 2012;
- ✦ l'ipotesi di contratto integrativo non è corredata della relazione tecnico finanziaria, in quanto l'accordo si qualifica come *contratto integrativo stralcio*, di tipo esclusivamente normativo, che detta unicamente la disciplina giuridica delle progressioni economiche all'interno della categoria del personale tecnico amministrativo;
- ✦ il contratto integrativo è stato predisposto in conformità alle vigenti disposizioni di legge e contrattuali;

esprime parere favorevole

in ordine alla compatibilità finanziaria dell'ipotesi di contratto collettivo integrativo che definisce i criteri generali per le progressioni economiche all'interno delle aree del personale tecnico amministrativo relativa all'anno 2024, siglata dalle delegazioni negoziali in data 23.10.2024.

OMISSIS

Non essendovi altre questioni da trattare, la seduta viene tolta alle ore 17,30.

FIRMATO

Il Collegio dei revisori dei conti

dott. Vittorio Raeli (Presidente)

dott. Giovanni Desantis (Componente)

dott. Michele Sciscioli (Componente)

dott.ssa Carmela Ingrosso (Segretaria)